

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
II^a SEZIONE

RIUNIONE 20 MARZO 2015

1. Ricorso calc. GALLI IACOPO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara L'Aquila Calcio 1927/Città di Pontedera del 4.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 5.3.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

2. Ricorso U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Pichlmann Thomas seguito gara Grosseto/Pisa del 7.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 9.3.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

3. Ricorso A.S.D. OLIMPIA COLLIGIANA

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Carobbi Stefano seguito gara Voluntas Calcio Spoleto/Olimpia Colligiana dell'1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

4. Ricorso S.S.D. VITERBESE CASTRENSE

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 2.000,00;
- obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse, inflitte alla reclamante seguito gara Viterbese Castrense/Ginnastica e Calcio Sora dell'8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell'11.3.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta nell'obbligo di disputa di 1 gara con il settore riservato ai sostenitori locali (denominato "curva nord") privo di spettatori e ammenda di € 2.000,00.

5. Ricorso CALCIO CATANIA S.P.A.

avverso le sanzioni:

- inibizione fino al 30.4.2015 al sig. Pablo Cosentino;
- ammenda di € 3.000,00 alla società,

RESPINTO

inflitte seguito gara Catania/Crotone del 16.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.02.2015)

6. Ricorso A.C. PISA 1909 S.R.L.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 6.000,00 seguito gara Pisa/Ascoli Picchio dell'1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 2.3.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 3.000,00.

7. Ricorso ASCOLI PICCHIO F.C. 1898

S.p.A.con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Pelagatti Carlo seguito gara Gubbio/Ascoli Picchio del 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015)

RESPINTO